

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (4599); e delle abbinata proposte di legge: Mazzuca: Norme per la prevenzione contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (382); Mussolini: Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenni (593); Mussolini: Norme in materia di violenza sessuale sui minori (726); Butti: Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (953); Massidda ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1029); Foti: Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile (1346); Marras e Vitali: Disposizioni per lotta alla pedofilia (1489); Deodato e Bondi: Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale in danno di minori (2038); Burani Procaccini ed altri: Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pe-

dofilia (2415); Francesca Martini ed altri: Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori (2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (2669); Cè ed altri: Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile (2864); Cima ed altri: Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet (3122); Francesca Martini ed altri: Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno (3235); Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di lotta contro lo

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca: « Norme per la prevenzione contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311); Buttiglione ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382); Mussolini: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408); Prestigiacomio: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne » (593); Mussolini: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726); Butti: « Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori » (953); Massidda ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029); Foti: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346); Marras e Vitali: « Disposizioni per lotta alla pedofilia » (1489); Deodato e Bondi: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale in danno di minori » (2038); Burani Procaccini ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415); Francesca Martini ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422); Cirielli ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia » (2521); Pecorella: « Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero » (2669); Cè ed altri: « Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile » (2864); Cima ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet » (3122); Francesca Martini ed altri: « Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet

da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno » (3235); Milanese e Antonio Russo: « Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale » (3691); Santori ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299); Perrotta: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (4466); Francesca Martini ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359).

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge e le proposte di legge abbinate adottando il disegno di legge governativo come testo base, successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. La Commissione ne ha successivamente richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e 10 dieci minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-Ulivo 35 minuti; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro 32 minuti; Lega Nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIDI MARCELLA, *Relatore*. Presidente, mi richiamo alle considerazioni già

svolte in sede di discussione sulle linee generali in Assemblea.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Dato che la discussione sulle linee generali, di fatto, si è già svolta in Aula, anch'io mi rimetto all'intervento che ho svolto in quella sede.

GIAN FRANCO ANEDDA. Siccome ieri c'è stata un po' di incomprensione, non vorrei dover ricevere altre telefonate sgradevoli. Lo scopo che intendiamo proporci è quello di ottenere un miglioramento del testo nell'interesse del minore. Per citare un esempio, vorremmo evitare che la prostituzione dei minori sia punita con la sola multa perché l'interpretazione del testo, così com'è scritto, potrebbe indurre a ritenere, secondo me ragionevolmente, che la pena alternativa — che, in realtà, si riferisce ad un'attenuante — sia ritenuta alternativa nel complesso sia alla reclusione che alla multa.

Abbiamo intenzione di proporre alcune piccole modifiche, che molto spesso derivano anche da come il testo viene emendato in Commissione, sempre con la finalità di rendere più severe le sanzioni nei confronti dell'immenso mondo della pedofilia: desideravo dire tutto ciò per evitare successivi fraintendimenti.

PRESIDENTE. A quale articolo fa riferimento?

GIUSEPPE FANFANI. All'articolo 1. Sembra che sotto il profilo tecnico la norma sia estremamente chiara, cioè non si presti a fraintendimenti, perché punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 6 mila euro chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Infatti, se fosse di età minore dei 14 anni ricadremmo nella previsione dell'articolo 609-*quater*, che è una norma autonoma che punisce atti sessuali con minori di 14 anni.

Inoltre, la seconda parte prevede che se l'autore del fatto, cioè se colui che compie atti sessuali con un minore di età com-

presa tra i 14 e i 18 anni, fosse persona minore di 18 anni, si applicherebbe la pena alternativa.

GIAN FRANCO ANEDDA. Significa che è punito con la sola multa.

GIUSEPPE FANFANI. È punito con la pena alternativa della reclusione o della multa; poi è il giudice che dovrà prendere una decisione (certo, un giudice o un pubblico ministero potranno far patteggiare con una multa).

PRESIDENTE. Comunque, è chiaro che l'alternativa fa riferimento solo all'ipotesi in cui l'autore del reato sia minorenni.

GIAN FRANCO ANEDDA. La pena se è alternativa è alternativa a tutto, sia alla reclusione che alla multa.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Attualmente è così nel codice. Noi siamo intervenuti per togliere la pena alternativa.

GIAN FRANCO ANEDDA. Noi stiamo decidendo che la prostituzione minorile commessa da un minore di anni 18 sia punita con la multa.

PRESIDENTE. Anche con la multa, è alternativa.

GIAN FRANCO ANEDDA. L'espressione alternativa è riferita sia alla reclusione che alla multa, quindi è alternativa all'uno e all'altro.

PRESIDENTE. Se l'autore del fatto è persona minore di anni 18 si applica la pena alternativa della reclusione o della multa.

GIAN FRANCO ANEDDA. Cosa ci sta a fare la parola «alternativa»? Se l'autore del fatto è persona minore di anni 18 si applica la pena della reclusione o della multa ridotta da un terzo a due terzi, ma

in questo caso è inserita la parola « alternativa »: quindi, la sola multa è alternativa all'una e all'altra.

PRESIDENTE. In sede di Comitato dei nove è stato approvato un emendamento che ha soppresso la parola « alternativa ».

GIAN FRANCO ANEDDA. Presidente, presenterò un emendamento perché l'importante è che liberi la mia coscienza.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, la parola « alternativa » non esiste più.

GIUSEPPE FANFANI. Comunque, presidente, così com'è scritto sempre pena alternativa rimane.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. È una questione di appesantimento del testo ma, se togliessimo la parola « alternativa », il significato non cambierebbe. Noi abbiamo fatto la scelta per cui, se l'autore del fatto fosse persona minore, la disciplina rimarrebbe così come è oggi nel codice. Quindi, abbiamo escluso l'alternatività della pena quando l'autore del fatto è maggiorenne, perché condividiamo questa impostazione e perché la decisione quadro europea stabiliva che bisognava prevedere pene privative della libertà. Quindi, non abbiamo deciso di fare una scelta liberale nel senso indicato perché la previsione è già presente nel codice e, poi, abbiamo ritenuto che togliere la parola « alternativa » rendeva più fluido il testo: dico ciò perché non vorrei che si pensasse che abbiamo predisposto un testo che consente la pedofilia.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Finora abbiamo lavorato con spirito costruttivo, teso soprattutto ad assicurare, attraverso le norme che proponiamo, la migliore tutela per i minori. In questo caso, nessuno sta cercando delle vie di fuga rispetto ad una possibile tutela. Poiché stiamo parlando dell'articolo 1, vorrei far presente al collega Anedda — che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non ha

seguito il percorso svolto dalla Commissione — che parliamo di un articolo che era completamente assente dal testo originario. Infatti, il testo arrivato dal Governo non affrontava assolutamente il problema della prostituzione minorile.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Era in un altro provvedimento!

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Però in questo testo non era considerato e, quindi, abbiamo deciso di affrontare il tema della prostituzione minorile all'interno di questo provvedimento, in linea con la decisione quadro che ci chiedeva di intervenire su questa materia. Allora, abbiamo elevato l'età della vittima, cioè della persona che viene sfruttata con la dazione di denaro, da 16 a 18 anni, cosa che non era prevista nell'ordinamento attuale, e, nel caso si tratti di un adulto, abbiamo eliminato l'alternatività tra la multa e la detenzione: alzando l'età della vittima, ci siamo preoccupati essenzialmente del caso in cui sia un minore.

Dobbiamo ricordarci che la definizione di atto sessuale è molto ampia e che si tratta di due minorenni che hanno un rapporto sessuale in cambio di danaro o altra utilità economica. Quindi, la variabilità delle fattispecie concrete che può entrare nell'articolo introdotto e, soprattutto, nella parte che riguarda i minori è talmente ampia che la Commissione ha scelto di modulare la pena poiché si tratta di minori e di fattispecie che possono richiedere una maggiore flessibilità dell'intervento. Credo che questo sia un dato importante nell'attenzione verso i minori che compiono atti sessuali tra di loro.

Vorrei dire al collega Anedda che in questa Commissione c'è stata una grande discussione per decidere di elevare l'età dai 16 ai 18 anni e che non si tratta di una questione di poco conto; ricordo che in quest'aula nella scorsa legislatura si ritenne di non farlo quando si trattò della legge n. 269 del 1998, anche per volontà dei rappresentanti dei gruppi che allora erano di opposizione. Quindi, dobbiamo

avere tutti la serietà di riconoscere che stiamo facendo un passo in avanti per rafforzare un sistema di tutele; inoltre, le preoccupazioni o le cautele che continuiamo ad avere non sono certo legate alla volontà di difendere i pedofili e gli sfruttatori, ma alla necessità di avere anche contezza dell'equilibrio ordinamentale che dobbiamo assicurare rispetto ai reati che perseguiamo.

Quindi, credo che il lavoro che si è svolto sull'articolo 1 abbia un grande significato giuridico.

GIUSEPPE FANFANI. Vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto che, forse, contribuisce a sdrammatizzare questa situazione e a valutarla per quella che è. In questo caso parliamo di atto sessuale latamente inteso, che può andare dalla carezza indesiderata all'atto sessuale completo fatto tra minori. Il tipo di sanzione sul quale si è aperto il dibattito, in realtà, comporta una discussione di scarso rilievo, ma non per l'aspetto mediatico. Infatti — ha ragione il ministro — nessuno vuole sentirsi dire che stiamo dalla parte dei pedofili, ma, se ci mettessimo in quest'ottica, scriveremmo che tutto è punito con l'ergastolo. Si tratta di reati che sono di competenza del tribunale dei minori e la quantità della sanzione, in realtà, rimane un'entità astratta. Credete veramente che, quando un ragazzo di 16 anni abbia avuto una prestazione sessuale di qualsiasi tipo, anche minore o intermedio, da parte di una ragazzina alla quale ha dato qualche lira, la sanzione detentiva del tribunale dei minori serva a qualcosa o sia un indicatore di rigidità o di autorevolezza dello Stato? Nella peggiore delle ipotesi il tribunale dei minori gli darà il perdono giudiziale, al limite lo metterà alla prova, ma, se ha commesso una piccolezza, i magistrati si porranno il problema se ritenere il fatto irrilevante. Comunque, non è il tipo di sanzione che oggi indichiamo che potrà influire su quella che il minore avrà in concreto. Certo, se ponesimo la questione dal punto di vista mediatico, allora saremmo tutti per l'erga-

stolo perché nessuno vuol sentirsi dire che siamo per la pedofilia.

Inoltre, proprio perché parliamo di minori e di atti sessuali latamente intesi — che possono andare da atti quasi irrilevanti ad altri piuttosto gravi sotto il profilo delle conseguenze —, anche la sanzione si deve adeguare: un tocco lascivo non è la stessa cosa di una penetrazione, pur con un corrispettivo in danaro.

PRESIDENTE. Soprattutto se riguarda una ragazza che abbia 17 anni e 6 mesi di età.

FRANCO GRILLINI. Come ho sempre sottolineato, non amo il testo di legge in esame perché lo trovo vago, indeterminato ed inefficace per combattere il fenomeno grave, rilevante e allarmante della pedofilia, i cui problemi sono sotto gli occhi di tutti. Di tale fenomeno si conoscono abbastanza bene le determinazioni e i luoghi dove avviene ma è difficile fare una battaglia seria. Io sono laureato in pedagogia ma nella facoltà di giurisprudenza si insegna che, quando si parla di diritto, bisogna esprimere la massima precisione. Tale idea è stata ribadita dai colleghi del centrodestra quando — prima, durante e dopo la campagna elettorale del 2001 — hanno detto che i magistrati devono avere poco spazio di interpretazione della legge (poi sono state approvate delle leggi dove, addirittura, si voleva impedire la loro creatività).

Mi stupisco che il collega Anedda, che pure fa l'avvocato, in questo caso non avverta il rischio e il pericolo connessi all'uso di termini come atti sessuali senza specificare di che cosa si tratti; si espone alla totale discrezionalità del magistrato il giudizio sui fatti avvenuti, in questo caso non tra bambini.

Ho espresso le mie perplessità, come farebbe qualsiasi pediatra o psicologo, sul fatto che una persona di 17 anni e mezzo possa essere definito bambino. Sarebbe stato interessante capire il processo attraverso il quale si è arrivati alla decisione quadro europea con una definizione di questo tipo. La definizione di bambino

riguarda le persone impuberi, ma dopo la pubertà un individuo non si può definire bambino, tant'è che si utilizza la parola adolescente (ora sappiamo che l'adolescenza può andare ben al di là dei 18 anni e qualcuno sostiene che si è adolescenti anche a 30). A mio parere, la definizione di bambino per una persona fra i 14 e i 18 anni è sbagliata. Collega Anedda, in questo caso si parla non di rapporti con bambini ma con persone tra i 14 e i 18 anni, rapporti che sono e rimangono legali, laddove non siano mediati dal danaro o altra utilità economica. Vorrei ricordare ai colleghi che in questo paese la maggiore età sessuale è 14 anni perché un quattordicenne può fare sesso con adulti, cioè le persone più grandi di 18 anni. Allora, nel momento in cui abbiamo il massimo dell'imprecisione e dell'aleatorietà, nei fatti, mettiamo in discussione la libertà sessuale stabilita dalla nostra legislazione nazionale dai 14 anni in poi.

Rispetto ai problemi di coscienza sollevati dal collega Anedda, mi chiedo se gli stessi esistano solo sul versante della repressione. A mio parere, si pongono dei problemi di coscienza quando dei minori, dei ragazzi, degli adolescenti possono essere trascinati in tribunale per questioni che poco o nulla hanno a che fare con la legge penale, trasformando la loro vita privata e sessuale, ancorché basata sul consenso. Infatti, in questo caso si avviano dei procedimenti penali anche se esiste il consenso, con tutto quello che comporta un procedimento penale in questa materia e in quell'età.

Allora, qualche problema di coscienza bisognerebbe porsi perché trascinare in tribunale dei ragazzini e delle ragazzine significa correre il concreto rischio di uno *shock* psicologico difficilmente recuperabile nel futuro. A volte, il processo crea altrettanti problemi quanto la violenza che è avvenuta; non a caso la capacità e l'intelligenza del magistrato e di tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento giudiziario sono volte a tutelare anche il bene del minore. Che cosa vuol dire atti sessuali? In questa legge non c'è una sua

definizione ed allora può voler dire un bacio, un abbraccio, una carezza. Sono veramente preoccupato di questa situazione, anche perché elementi di indeterminatezza simili sono presenti nella precedente legge n. 269 del 1998 ed hanno prodotto processi in situazioni dove i genitori contestavano la frequentazione da parte del figlio o della figlia di una persona che non piaceva loro. Tali processi sono del tutto superflui, fanno perdere tempo alla giustizia e creano enormi problemi ai ragazzi coinvolti: si tratta di problemi che si potevano e si dovrebbero evitare.

A mio parere, questa legge pone enormi rischi da questo punto di vista. Responsabilmente, insieme al gruppo di cui faccio parte, ho dato il mio consenso alla sede legislativa perché, in seguito alla decisione quadro europea, si predisponga un testo che sia coerente con la stessa. Tuttavia, vorrei sollevare alcune perplessità sul testo, partendo anche da una certa competenza e sensibilità personale in materia di psicologia. Nelle numerose audizioni svolte non abbiamo sentito i rappresentanti dell'ordine degli psicologi e degli psichiatri. Non sono così presuntuoso da sostituirmi all'ordine ma alcuni colleghi hanno lavorato su questo terreno con grande efficacia, anche perché sussiste un problema, ben sottolineato in una battuta del presidente Pecorella: in questo caso quanto è efficace la legge penale? Quando si è di fronte ad atteggiamenti compulsivi, la cui profonda natura trova origine nella coscienza della persona, occorre intervenire soprattutto a quel livello. È stato detto più volte che alla base della psicologia di un molestatore, di un violentatore, di uno stupratore c'è una storia personale infantile di vittima e quasi sempre la vittima diventa carnefice. Questo vuol dire che il problema delle violenze sui bambini e sui minori è un fenomeno di massa. Nelle inchieste fatte con somministrazione anonima di questionari moltissime persone ricordano i traumi della loro infanzia (violenza, sopraffazione, aggressività), ovviamente soprattutto in ambito familiare.

Esistono dei limiti definiti dalla decisione quadro europea, sulla quale ho molte perplessità, ma non c'è dubbio che in questo testo legislativo ci sia una carenza, cioè non si dica quasi nulla sull'intervento terapeutico, di sostegno psicologico alle vittime e sulla prevenzione. Di fronte ad un fenomeno di così vaste proporzioni, possiamo dire che la pedofilia è una patologia specifica della famiglia tradizionale: è difficile smentire tutto ciò perché lo dicono le statistiche, quei dati che tanto insistentemente ho chiesto e che, purtroppo, non abbiamo avuto. Intanto, i dati delle relazioni della legge n. 269 del 1998 sono abbastanza imprecisi, come ha detto lo stesso ministro quando ha giustamente rivendicato la possibilità di produrre tali dati all'interno della struttura governativa senza affidarli ad una istituzione esterna, che a sua volta li costruisce in modo aleatorio: quindi, o non li abbiamo o abbiamo dati aleatori.

Noi avremmo avuto bisogno di capire, per esempio, in un'analisi temporale di circa 5 anni quanti processi si erano svolti su questa materia nei tribunali italiani, quante era state le assoluzioni e le condanne (a quanti anni, per quali motivi e su quali persone), ma, purtroppo, non abbiamo tali informazioni: presidente, dobbiamo dire che stiamo approvando una legge senza poter ragionare su questi dati. Inoltre, non abbiamo i dati, e personalmente ho insistito molto, sulla conclusione di una serie di inchieste spettacolari ed inviterei i colleghi a riflettere sull'utilità, sul ruolo e sui motivi della spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie in materia di pedofilia. Non voglio fare in questa sede del moralismo ma, ad esempio, nei telegiornali di prima serata si sente che si è scoperta una rete di pedofili con 3.500 perquisizioni fatte in tutta Italia, con professionisti e persino giovanissimi caduti nella rete, e di tutto ciò non sappiamo quanti siano stati effettivamente rinviati a giudizio e quanti condannati: quindi, stiamo approvando una legge senza avere la conoscenza di ciò che succede. Per esempio — questo è un tema che ho

sollevato e che mi interessa in modo particolare, come ad alcuni colleghi del centrodestra — non abbiamo i dati sugli errori giudiziari. Collega Anedda, a Milano c'è un'associazione di vittime innocenti di processi che si sono rivelati errati, cioè di persone che è come se fossero state condannate ad una pena a vita, dato che la scoperta della loro innocenza non ha cambiato nulla perché questa condanna continuerà a rimanere nei fatti. Sono avvenuti episodi drammatici di nonni arrestati perché trovati in spiaggia ad accudire la nipotina o di persone che portavano a far sviluppare le foto della propria figlia al mare, con mesi di galera, perdita del posto di lavoro, perdita della casa e fine del matrimonio: quindi, su questo tema l'allarmismo sta provocando dei danni seri. Ho il sospetto che in alcune aree del mondo politico ci sia un uso politico-propagandistico della lotta alla pedofilia e non parlo della tradizionale sessuofobia italiana, che è ipocrita perché, accanto a questa, in Italia come nel resto il mondo succede di tutto. Esiste la cultura della colpevolizzazione della sessualità, della sua medicalizzazione e dell'intromissione della legge penale nella vita sessuale e privata, che in uno Stato liberale dovrebbe essere veramente minima perché crea solo disastri. A mio parere, anche sul lato repressivo esiste molta ipocrisia. Sono moltissime le prostitute quattordicenni, quindicenni, sedicenni sulle nostre strade e sarebbe molto interessante conoscere l'efficacia della repressione: sappiamo tutti che le Forze di polizia e le possibilità di intervenire in questa materia sono quelle che sono.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su un tema di grandissima rilevanza. Il ministro dovrà gestire l'osservatorio e trovo che il suo approntamento presso il Ministero per le pari opportunità sia un fatto estremamente positivo. In un intervento in questa Commissione ho sollecitato il ministro a costruire un osservatorio e tra l'altro mi dispiace che i fondi siano stati dimezzati.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. No, era un errore di calcolo!

FRANCO GRILLINI. Tale osservatorio dovrebbe essere in grado di dare risposte, analisi e strumenti efficaci nella lotta contro la pedofilia e contro la violenza ai minori e ai bambini. Allora, il punto nodale della lotta alle violenze sui minori è la prevenzione e l'informazione: in questo campo, non solo è meglio prevenire che curare, ma è doveroso prevenire ed evitare che certi fatti succedano. Quindi, è doveroso evitare a decine di migliaia di bambine e di bambini quei traumi che poi richiederanno lunghissime sedute dal terapeuta — non per essere recuperati ma leniti — e per evitare che la vittima si trasformi nella vita adulta in un carnefice. Da questo punto di vista la prevenzione e l'intervento svolgono un ruolo fondamentale, ma tali aspetti non sono presenti nel testo di legge al nostro esame, nell'attività di Governo e in quella futura. Informazione e prevenzione significano semplicemente fare quello che molti paesi europei stanno già facendo (Svezia, Inghilterra, Germania), dove banalmente si distribuisce materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, si insegna ai bambini a rifiutare un certo tipo di intenzioni degli adulti: tutto questo in Italia non si può fare perché non si può parlare di sessualità ai bambini. Colleghi, esistono delle responsabilità storiche di carattere collettivo perché in questo paese un'informazione seria su questo terreno non si è fatta e non si riesce ad avviare (non si riesce a fare sul problema dell'AIDS, figuriamoci su questo tema).

La prevenzione si può attuare coinvolgendo strutture scolastiche, strutture giovanili, operatori psicologici, psichiatrici, pedagogisti e, infine, sussiste la questione del recupero e del reinserimento della vittima. In questo caso c'è veramente l'illusione repressivo-penale perché, in presenza di un atteggiamento compulsivo, non c'è pena che tenga. Allora, su questo terreno occorre un in-

tervento terapeutico e di cura rivolto alla persona per lenire la violenza subita nell'infanzia e per fare in modo che abbia gli strumenti per non ripetere più quel gesto di violenza e di sopraffazione, che, magari, l'ha portato ad un processo e alla carcerazione: senza tutto ciò, con la legislazione faremmo pura propaganda su questo terreno. Qualcuno potrà anche dire che abbiamo approvato una bella legge ma, senza gli strumenti adeguati di intervento, sarebbe inefficace. Se fosse vero che, come dice Telefono azzurro, più del 90 per cento delle violenze accadono in famiglia, allora su questo terreno occorrerebbe un'attenzione particolare. L'ho detto anche al rappresentante del Forum delle famiglie che su questo terreno occorre un impegno, capire perché si manifesta questa patologia specifica della famiglia ed individuare gli strumenti più adeguati per intervenire.

Inoltre, occorre intervenire con determinazione perché non esiste una pedofilia di serie A da non tollerare ed un'altra di serie B da tollerare. Esiste altresì il fenomeno grave della pedofilia nel mondo religioso. Non voglio enfatizzare tale problema — anzi, la maggior parte dei preti e dei sacerdoti sono persone per bene —, ma esiste ed ha sollevato un gigantesco scandalo internazionale. Su questo specifico terreno proporrò un ordine del giorno e credo che l'osservatorio avrà il compito di costruire una commissione mista — Governo italiano e personalità espresse dal Vaticano — capace di studiare il fenomeno, di garantire una prevenzione e, soprattutto, di ristabilire una tolleranza zero su questa materia.

La legge in esame riguarda soprattutto Internet, che rappresenta un grande strumento di libertà, di creatività e di innovazione. Internet ha creato milioni di posti di lavoro, ha cambiato per sempre la nostra vita, ha modificato per sempre il modo di pensare, la comunicazione, l'informazione, le relazioni tra le persone nel mondo ed il modo di lavorare. Stiamo attenti a non criminalizzare il mezzo perché, di per sé, non ha responsabilità: come

al solito, il problema non è il mezzo ma il suo utilizzo. La criminalità su Internet va combattuta con mezzi adeguati, soprattutto evitando l'illusione che un paese da solo, fosse anche un continente, possa risolvere questo problema. Ero convinto che la maggior parte dei *server* che, anche attraverso il pagamento con carta di credito, diffondono in rete materiale pedopornografico — per produrre il quale è stata fatta violenza sui bambini o sui minori —, fossero nella vecchia Russia ed invece la Polizia postale ha affermato che il 75 per cento sono negli Stati Uniti. I nostri rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi (anche se in queste ultime ore c'è qualche problema) e ci lega un rapporto di affetto — mi definisco filoamericano anche se molte cose degli Stati Uniti non mi piacciono; per esempio, non sono un grande estimatore dell'attuale presidente —, ma tale notizia è sconvolgente.

Allora, o su questo terreno esiste un impegno globale del nostro paese, dell'Europa e dell'ONU per combattere questo fenomeno oppure ancora una volta questa legge rischia di essere propagandistica ed illusoria. Mi rifiuto di pensare che su tutto ciò non si riesca a fare una rogatoria con gli Stati Uniti, grazie alla quale farci dire di chi era, da dove veniva e dove è andata a finire la carta di credito che ha comprato quella cassetta o quel filmato — esistono situazioni terribili come gli *snuff movies*, dove addirittura si vendono film di persone uccise dal vivo —, cioè non si riesca a costruire un rapporto internazionale capace di incidere e di combattere profondamente questo fenomeno. Forse ciò avviene perché non si può intervenire sulle banche americane o quel segreto bancario non è violabile? Ancora non abbiamo tali risposte.

Allora, se tutto ciò è vero, deve essere chiaro che non siamo di fronte ad un *moloc* che non si può combattere, ma ad un problema di tutela della libertà sessuale e personale dei bambini e dei minori, tutela assolutamente doverosa che deve preoccupare il legislatore. Quindi, il fenomeno si può combattere e si può

battere per il bene dei bambini, dei minori e della società, ma per farlo bisogna avviare un'operazione di verità, stanziare i fondi adeguati e fare in modo che il Governo costruisca un'attività interdisciplinare con i Ministeri della salute, dell'istruzione, della giustizia e per le pari opportunità. La questione non si può risolvere soltanto con una legge ed occupandosi di Internet; bisogna piuttosto parlare di informazione, di prevenzione, di cura, di terapia, di riabilitazione, di famiglia, di Internet ed occorre dire onestamente la verità su questo terreno, sempreché qualcuno non voglia utilizzare politicamente questa vicenda e fare azioni che con la lotta alla pedofilia non c'entrano assolutamente nulla.

Allora, nonostante tutte le perplessità e le imperfezioni, approviamo pure questa legge, ma dobbiamo sapere bene che il nemico non è la sessualità degli adolescenti. Dobbiamo evitare gli errori giudiziari e fare in modo — consentitemi una citazione dalla filosofia del diritto a cui sono particolarmente affezionato — che il diritto penale sia veramente mite e minimo: se faremo tutto ciò, i pedofili saranno sconfitti, loro stessi avranno una possibilità di riabilitazione nell'interesse generale e noi avremo reso un servizio al paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Constato che il relatore e il ministro rinunciano alla replica.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Propongo ai colleghi di adottare il testo così come era stato licenziato dalla Commissione in sede referente ai fini della votazione in Aula.

Mi riservo inoltre di riproporre gli emendamenti presentati dalla Commissione per l'esame in Assemblea e quelli rispetto ai quali il Comitato dei nove ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base il disegno di legge del Governo C. 4599, così come modificato dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato*).

(È approvata).

Avverto che, non essendovi obiezioni, il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base è fissato alle ore 18 di martedì 10 maggio 2005.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 9 giugno 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET****Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA****Art. 1.**

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000. Se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto si applica la pena alternativa della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

- b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»;

- c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater* (*Detenzione di materiale pornografico*). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*quater*. 1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-*quater*. 2. (*Altri casi di non punibilità*). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma, e 600-*quater*.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo 609-*quater*, primo comma, è prodotto e detenuto con il suo consenso e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma, e 600-*quater*.1, primo comma, quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

Art. 5.

1. All'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».

Art. 6.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori».

Art. 7.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore degli anni diciotto, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

Art. 8.